COMUNE DI GARLATE



Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/C.C. Registro delle Deliberazioni del 28-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

CONTI GIUSEPPE	P	GNECCHI GIUSEPPE	P
MARINCOLA GIUSEPPE	A	BALOSSI ERICA IN MASON	P
RIVA LUCIA	P	GHIAZZA CLAUDIO	A
MORANDI MATTIA	P	TAMMI MARIA	P
POLVARA ALESSIA	P	ROSSI ALBERTO	A

Presenti...: 7
Assenti...: 3

BOTTARLINI GIUSEPPE	P	Assessore Esterno senza diritto di voto
---------------------	---	---

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SACCO DOTT.SSA DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CONTI ARCH. GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015

Espone il Sindaco – decreto in corso di conversione, taglia al fondo di solidarietà – voucher, ecc.

Interviene il consigliere Tammi Maria che fa rilevare l'aumento delle aliquote, che incide soprattutto sul tessuto imprenditoriale.

Il Sindaco replica che la scelta è stata di privilegiare le famiglie.

Visto l'art. 1 della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 che nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituisce il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 01.01.2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014 avente per oggetto "Approvazione delle aliquote sul tributo sui servizi indivisibili - Tasi con la quale sono state determinate le aliquote Tasi per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e le aree fabbricabili;

Considerato che:

- l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille;
- il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il Decreto Legge n.47 del 28/03/2014 convertito con la Legge n.80 del 23/05/2015, articolo 9-bis.che cita testualmente:

- "1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- "2. <u>Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per</u> ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30.07.2015;

Rilevato che il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ricordato che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che il gettito complessivo proveniente dalla abitazioni principali determina un prelievo TASI inferiore al prelievo complessivo dell'IMU sulle medesime abitazioni principali;

Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l'erogazione dei servizi indivisibili comunali;

Richiamata la delibera di C.C. n. 25 del 29/07/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 "testo unico degli enti locali";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale:

Consiglieri presenti 7

Consiglieri votanti 7

Con voti 6 favorevoli e 1 contrario (consigliere Tammi Maria) resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2015:

ALIQUOTA:

- 1. 2,0 per mille, da applicarsi ai seguenti immobili:
- a) abitazione principale e pertinenze della stessa;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unica unità immobiliare posseduta e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - 2. 2,40 (due virgola quaranta) per mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D;
 - 3. 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa;
 - 4. 0,00 (zero) per le aree fabbricabili.
 - 5. 2.50 (due virgola cinquanta) per mille per i Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita.
- 4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili anno 2015:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono:
- € 50,00 per gli immobili con rendita catastale complessiva (abitazione principale e pertinenza) fino a € 550,00

Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 6) di prevedere che il gettito della TASI stimato in circa € 283.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:
- Funzione Polizia locale per € 84.411,00;
- Funzione viabilità e trasporti per € 178.019,00;
- Protezione civile per € 2.200,00;
- Gestione territorio e ambiente per € 46.569,00;

e che quindi a fronte di costi totali stimati per € 311.199,00 la TASI ne sosterrà il finanziamento per il 90,94%;

7) di procedere all'inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.13-bis del D.L. 201/2011 riportato in premessa.

Con successiva votazione 6 favorevoli e 1 contrario (consigliere Tammi Maria) resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134. T.U.E.L.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di C.C. n.11 del 28-07-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria F.to Artusi Maria Rosa

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria F.to Artusi Maria Rosa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to CONTI ARCH. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SACCO DOTT.SSA DANIELA

	CERTIFICATO I	DI PUBBLICAZIONE
www.comune.garlate.le	c.it di questo Comune il g utivi ai sensi dell'art.124,	Albo Pretorio del sito istituzionale giorno 26-08-2015 e vi rimarrà per comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32,
Lì, <u>26-08-201</u>	5	
		IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FLAUTI DOTT. CATELLO
Copia conforme all'ori Lì, 26-08-201:	ginale, per uso amministr	rativo.
20 00 201	<u></u>	IL SEGRETARIO COMUNALE FLAUTI DOTT. CATELLO
	CERTIFICATO	DI ESECUTIVITA'
	one, affissa all'Albo Preto 267/2000, per quindici g	rio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, iorni consecutivi;
è divenuta esecutiva il	28-07-2015	
		IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SACCO DOTT.SSA DANIELA